

COMUNE DI SAN MARCELLINO

(Provincia di Caserta)

Piazza Municipio, 1 - 81030 San Marcellino (CE)

Partita IVA: 03555290612 - Codice Fiscale: 81001610617

PEC: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it



AVVISO PUBBLICO

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA (ART. 4 BIS L.R. 9/83)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla Legge Regionale Campania (LRC) 7 gennaio 1983, n. 9 e ss. mm. e ii. *"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"*, nonché dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 recante *"Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"*;
- che l'art. 33 della legge regionale 27/1/2012, n. 1, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012)"*, ha - tra l'altro - aggiunto alla L.R. 9/1983 l'art. 4bis rubricato *"Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni"* che prevede il trasferimento ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5 (della L.R. 9/1983), come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa);
- che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012, sono state fornite le *"Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata"*;
- che l'art. 4-bis della LRC n. 9/1983 è stato modificato dalla L.R. 16/2014 e per l'effetto la formulazione vigente risulta essere la seguente: *"Art. 4 bis (e successiva modifica LRC 28/2018) - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni:*

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate (ai sensi della L.R. 28/2018 art. 1) **da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti al relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici**; i restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, **con decreto del Sindaco** o del Presidente dell'Unione dei Comuni o del Sindaco del Comune capofila dei Comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun Comune, Unione di Comuni o Comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14.04.2015, sono state fornite ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art. 4-bis LRC 9/83 e ss.mm.e ii., DGR 161/2012);
- che le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, al punto 2 e 5, definiscono con esattezza le attività e funzioni oggetto del trasferimento, che di seguito si elencano:
 - a. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna",
 - b. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -,
 - c. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o

*di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”,
d. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”,*

e. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983,

f. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983 -,

g. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983 -,

h. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all’articolo 4 comma1 lettere a) e b) della legge regionale n.9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -,

i. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -, svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”,

j. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -, svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”,

k. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi,

l. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

DATO ATTO:

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27.05.2013, è stato sancito il trasferimento, al Comune di San Marcellino, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all’art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdottodall’art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, per edifici privati di altezza fino a metri 10,50;
- che con Decreto Sindacale n. 10 del 11.05.2020 venivano nominate due commissioni per l’autorizzazione sismica, ciascuna composta da n. 5 componenti, aventi scadenza coincidente con quella del mandato elettorale del Sindaco

CONSIDERATO che il termine di cui al Decreto Sindacale n. 10 del 11.05.2020 risulta scaduto e che pertanto occorre procedere alla nomina, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 bis della legge regionale n. 9/83, di una o più nuove Commissioni per lo svolgimento delle richiamate funzioni in materia sismica;

RITENUTO, in esecuzione della determinazione n.604/129 del 16/08/2022, di dover procedere alla costituzione di un elenco di professionisti idonei allo svolgimento di componente della Commissione per l’autorizzazione sismica;

INVITA

tutti i tecnici in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 4 bis della L.R. n. 9/83, come aggiunto dall’art. 33 della L.R. n. 1/2012, a presentare **entro e non oltre le ore 12:00 del 07/09/2022 (quindicesimo giorno dopo la pubblicazione dell’approvazione del presente Avviso Pubblico)**, domanda indirizzata all’Ente per l’inserimento nell’elenco (indicando la sezione di interesse) per la costituzione della Commissione per l’autorizzazione sismica presso il Comune prevista dall’art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: **“Avviso pubblico per costituzione elenco professionisti idonei incarico componente commissione sismica”**.

Ai fini del rispetto del termine ultimo per la ricezione della domanda, resta a carico del mittente il rischio legato al tempestivo recapito della documentazione.

La richiesta deve essere composta, a pena di esclusione, da:

1. Domanda come da Allegato A, corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ovvero sottoscritto con firma digitale);
2. Curriculum professionale debitamente firmato (ovvero sottoscritto con firma digitale);

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione della domanda stessa di partecipazione.

Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini sono dichiarate inammissibili.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico di "componente esperto" viene richiesta la dimostrazione di comprovata esperienza in collaudi sismici, ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, della L.R. 9/83. A tale scopo, il curriculum professionale allegato alla domanda dovrà dare chiara evidenza degli incarichi svolti in materia di progettazione, direzione e collaudo di interventi di natura strutturale.

L'Ente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere documentazione comprovante i requisiti dichiarati dal professionista.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, con propria determinazione e dopo aver esaminato le domande pervenute, approverà due distinti elenchi di soggetti idonei: "componenti esperti" e "componenti".

Resta stabilito sin d'ora che l'acquisizione della candidatura, ed il successivo inserimento del nominativo del professionista nell'Elenco dei soggetti idonei, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione.

La Commissione per il rilascio dei provvedimenti sismici sarà nominata con Decreto Sindacale, tra i tecnici inseriti nelle due sezioni del predetto elenco, nel rispetto delle disposizioni normative regionali.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione graveranno sulle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della L.R. 9/83, da versarsi direttamente a favore del Comune, come disposto dall'art. 1, comma 237 della L.R. N. 16/2014.

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di San Marcellino: <https://www.comune.sanmarcellino.ce.it/>, e all'albo pretorio on-line.

Copia dell'avviso verrà trasmesso agli Ordini/Collegi professionali provinciali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi per la relativa pubblicazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative, legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte; all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.

San Marcellino, 23/08/2022

Allegato A - Domanda di partecipazione

Il Responsabile dell'Area Tecnica
ing. Michele Di Luise